

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24319 Anno 2019

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE

Relatore: SAIEVA GIUSEPPE

Data pubblicazione: 30/09/2019

ORDINANZA

sul ricorso 26695/2014 proposto da

DE NICOLA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Contieri del Foro di Napoli ed
elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini, n. 119, presso lo
studio dell'avv. Maria Grazia Battaglia;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- *resistente* -

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Napoli

- *intimata* -

avverso

la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,
3281/46/14 pronunciata il 18/3/2014 e depositata l'1/4/2014

2241
2019

224

224

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/4/2019 dal Consigliere dott. Giuseppe SAIEVA.

RITENUTO IN FATTO

1. La società DE NICOLA S.r.l., esercente attività di vendita di bevande, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza, in relazione al recupero a tassazione del versamento di 360.000 euro effettuato dai soci nel 2006.

2. La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso, mentre la C.T.R. dinanzi alla quale l'Ufficio proponeva appello riformava la decisione di primo grado con sentenza n. 3281/46/14, pronunciata il 18.3.2014 e depositata in data 1.4.2014.

3. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

4. L'agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.p.

5. La ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce la ricorrente "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 e seguenti c.c., degli artt. 40, comma 1, e 39, comma 1, lett. d. del D.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art. 111, sesto comma, e 24 della Costituzione italiana, art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per omessa, illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e 5."

2. Con il secondo motivo deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 e seguenti c.c., degli artt. 40, comma 1, e 39, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 115, primo comma

c.p.c., nonchè dell'art. 111, sesto comma, e 24 della Costituzione, art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per omessa, illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma. nn. 3 e 5."

3. I predetti motivi, per la loro stretta connessione, vanno congiuntamente esaminati.

3.1. Lamenta la ricorrente che la C.T.R. avrebbe dedotto dalla presunta incapacità reddituale dei soci la natura di ricavi non contabilizzati delle somme versate in contanti sul conto dell'odierna ricorrente. A tal fine la C.T.R. avrebbe del tutto omesso l'esame e la valutazione della presunzione posta dall'Ufficio alla base del provvedimento di accertamento in questione, ritenendo che una dichiarazione di redditi irrisori di una persona fisica fosse idonea a rappresentare la effettiva "capacità economica-patrimoniale" della persona fisica stessa; presunzione da cui sarebbe poi derivata l'ulteriore presunzione della produzione di utili non contabilizzati da parte della "De Nicola s.r.l.".

4. La C.T.R., quindi, a fronte della non contestata materiale provenienza della somma di €. 356.000,00 dal conto corrente intestato alla "D.N.G. s.r.l. in liquidazione", senza ammettere alcuna "prova contraria" alle presunzioni formulate dall'ufficio, avrebbe ritenuto accertata la "non veridicità/incongruità" dell'operazione di restituzione dei finanziamenti effettuata dalla "D.N.G. s.r.l. in liquidazione", senza considerare che quest'ultima società, diversa da quella oggetto di accertamento, non era stata sottoposta ad alcuno specifico controllo e concludendo per la sufficienza degli elementi presuntivi raccolti a "sostenere" la tesi dell'ufficio in ordine alla presunzione di utili non contabilizzati.

5. Osserva il collegio che le doglianze della società ricorrente appaiono inammissibili nella parte in cui censurano le valutazioni di merito della C.T.R. in ordine alle valutazioni effettuate dal giudice di appello, che ha ritenuto la inattendibilità delle giustificazioni fornite dai soci in ordine alla disponibilità della somma di 356.000 euro asseritamente versati in contanti nelle casse della società in conto futuro aumento di capitale, ed ha conseguentemente ritenuto fondata la tesi dell'Ufficio secondo cui detta somma era costituita da ricavi occulti della società stessa sottratti a tassazione. Le censure della società ricorrente appaiono comunque prive di fondamento.

6. Invero nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata ha dato ampia contezza delle ragioni della decisione, disattendendo la tesi della società secondo cui i soci, pur non avendo entrate reddituali tali da giustificare il versamento della significativa somma di 356.000 euro, avrebbero documentato in modo inequivoco la provenienza di tale denaro, frutto di finanziamenti infruttiferi restituiti dalla società D.N.G. s.r.l. in liquidazione ai suoi soci, rispettivamente marito e madre dei soci della De Nicola s.r.l.


7. Gli accertamenti degli Uffici finanziari non prevedono del resto alcuna limitazione all'attività di indagine volta al contrasto dell'evasione fiscale, nel senso di circoscrivere l'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell'azienda individuale o alla società. L'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società contribuente delle somme movimentate sui conti intestati ai soci, o anche ai loro congiunti, ben possono, invero, essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione e l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombando in ogni caso sulla

società contribuente la prova che le somme movimentate o rinvenute sui conti dei soci o dei loro familiari non siano ad essa riferibili (Cass. 374/2009; 26173/2011; 5849/2012; 20668/2014; 26829/2014). E non può certo dubitarsi, al riguardo, del fatto che un elemento fortemente presuntivo sia costituito proprio dall'essere la società di capitali, sottoposta a verifica, connotata - come nella fattispecie in esame è dato desumere dagli atti del giudizio - da una ristretta compagine sociale. In tal caso, infatti, per intuibili ragioni, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano - in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario - ascrivere alla stessa società sottoposta a verifica (cfr. Cass. 18083/2010; 12624/2012; 12625/2012; 26829/2014).

8. Nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto che non risultano in alcun modo smentite le affermazioni dell'Ufficio secondo cui la situazione economica e finanziaria della società D.N.G. s.r.l. non consentiva di ritenere veridica l'operazione di restituzione dei finanziamenti infruttiferi, così corroborando la presunzione di evasione per derivazione extracontabile di utili sottratti all'imposizione fiscale.

9. La tesi dell'Ufficio, ritenuta dalla C.T.R. assolutamente convincente e suffragata da concreti dati contabili, dai quali emerge la sostanziale incongruità della restituzione dei finanziamenti rispetto alla situazione patrimoniale ed economica della società D.N.G. s.r.l., afferendo al merito della questione non appare comunque suscettibile di censura in questa sede.

10. La C.T.R. ha peraltro ritenuto che nel caso di specie la presunzione di sottrazione dei utili in caso di versamento da parte di soci non solvibili - lungi dall'essere fondata sul mero dato della incapacità reddituale dei soci - appare supportata da una congrua istruttoria, dalla quale emergono gli elementi concreti a sostegno della valutazione effettuata dall'Ufficio e consistenti nella analisi delle



disponibilità liquide della società D.N.G. s.r.l. (pari a circa 47.000 euro); nella disamina della voce relativa allo smobilizzo del crediti (diminuiti di 4.000 euro circa); ed infine dal rilievo della inattività della società nell'anno 2006.

11. Assolutamente corrette appaiono pertanto le conclusioni della C.T.R. che ha ritenuto i dati acquisiti sufficienti a sostenere la presunzione di utili extracontabili delle somme apportate a titolo di aumento di capitale.

12. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva della resistente. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del'11 aprile 2019.
